



Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle Mogliano Veneto

Al Sindaco del Comune di Mogliano Veneto

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Presidente della II° Commissione

e, p.c. Al Segretario Generale

A tutti i Capigruppo

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL TESTO IN DELIBERA “CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO AFFERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE DENOMINATO “VENEZIA”

(Emendamenti ai sensi dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale)

PREMESSO CHE

l’art. 1 del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 26 marzo 2010 n. 42, ha stabilito l’abolizione dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (cc.dd. AATO) di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs. 152/06 con effetto dal 31.12.12;

con sentenza 4 aprile 2011 n. 128 la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso avanzato dalla Regione Veneto avverso all’art. 1, comma 1 quinquies, del sopra accennato D.L., convertito con modificazioni dalla Legge 26 marzo 2010 n. 42;

la Legge della Regione Veneto n. 52 del 2012 ha assegnato a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni prima esercitate dalle AATO;

la Delibera della Giunta della Regione Veneto 1 luglio 2014 n. 1117 ha provveduto al riconoscimento dei bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VALUTATO che la norma con la quale si dispone la soppressione delle AATO è intitolata “*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali*” da cui si evince in maniera adamantina la ratio del legislatore volta all’eliminazione di tali sovrastrutture e, soprattutto, dei relativi costi;

RITENUTO che alcune delle norme introdotte nella convenzione paiono poter comportare maggiori costi per le amministrazioni convenzionate (ricorso a consulenze esterne, compravendita immobili,

nuove assunzioni ecc.) le quali si tradurrebbero in possibili aumenti tariffari a danno dei cittadini contribuenti;

CONSIDERATO CHE

la salvaguardia dei principi e della ratio della norma volta al contenimento delle spese degli Enti Locali e di conseguenza le spese del Comune di Mogliano Veneto, deve assumere carattere preminente;

i termini di istituzione dell'ente, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 150/2013, sono scaduti il 30/06/2014 ma a tutt'oggi, pur inadempienti, non v'è ancora stato l'intervento da parte del Prefetto di Venezia per l'esercizio dei poteri sostitutivi;

per il completamento della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 150/2013, l'ente inadempiente, può comunque provvedere agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

che approvare la Convenzione così com'è potrebbe rilevarsi inutile in quanto potrebbe essere impugnata da qualunque cittadino poiché si configurerebbe un "eccesso di potere", in quanto si andrebbero ad istituire nuove tasse o tariffe ed in "violazione di legge", poiché si andrebbero a istituire nuovamente dei costi che la norma aveva eliminato;

Per quanto sopra premesso, valutato, ritenuto e considerato

CHIEDE ALLA COMMISSIONE II^A ED IN SUCCESSIVA ISTANZA AL CONSIGLIO COMUNALE DI VALUTARE E SOTTOPORRE A VOTAZIONE

Le seguenti modifiche al testo della Convenzione Tipo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente:

- **all'art.9, comma 2, lettera h):** sostituire la parola "*Convenzione*" con "*Contratto di Servizio o Contratto d'appalto*";
- **all'art.9, comma 2, lettera j):** eliminazione dell'intero testo che cita: "*determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali, per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse*" (**posto che la previsione di cui all'art. 3 comma 6 lett. e) della legge Regione Veneto n. 52/12 sia da ritenersi illegittima in quanto è la legge statale a disporre in capo all'amministrazione comunale la determinazione del "livello di imposizione tariffaria"**);
- **all'art.11, comma 2:** sostituire alla quota del 30% il valore del 51% (poiché il Comune di Venezia detiene esso stesso circa il 30% sia in quote millesimali che percentuali della partecipazione);
- **all'art.11, comma 7:** sostituire alla quota del 30% il valore del 51% (come sopra);
- **all'art.12, comma 2:** eliminare integralmente la lettera b) che cita: "*gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea*", (dacché non ci sono immobili da acquistare né da vendere e nemmeno sussiste una solida ragione d'opportunità per il compimento delle operazioni ivi elencate);
- **all'art.12, comma 2, lettera f):** eliminare l'inciso "*e le modalità di assunzione*" (posto che non debbano esserci assunzioni);
- **all'art.14, comma 2:** sostituire alla quota del 30% il valore del 51% (come sopra);
- **all'art.14, comma 4, lettera a):** cancellare l'inciso "*con facoltà di delega al direttore*";

- **all'art.16, comma 3:** sostituire integralmente il testo proposto con il seguente: *“Allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica l'ufficio del Consiglio di Bacino **DEVE** avvalersi di uffici di segreteria al servizio degli enti locali partecipanti. Le risorse umane da assegnare all'ufficio del Consiglio di Bacino sono **OBBLIGATORIAMENTE** individuate tra il personale già in organico o a contratto negli enti locali partecipanti il bacino territoriale di cui all'art.1, comma 1”*;
- **all'art.16, comma 5:** eliminare integralmente l'intero testo del comma che cita: *“Laddove le risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, che il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f), dovrà individuare preventivamente”*;
- **all'art.16, comma 7:** eliminare l'inciso *“tenendo anche conto dell'eventuale articolazione delle Unità Territoriali”* (dacché non sussiste una solida ragione di necessità costituire delle “Unità Territoriali”);
- **all'art. 17 comma 1:** cancellare la frase: *“Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti.”* (**in quanto non è possibile né creare nuove tasse/tariffe, né tanto meno rivalersi sui costi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti, sono costi non attinenti e non previsti dalla normativa statale ai sensi del D.P.R. 158/1999**);

Cristina Manes

Capogruppo Consiliare Movimento 5 Stelle